

Codice A1813A

D.D. 5 luglio 2017, n. 2125

L.R. 12/2004 e R.D. 523/1904. Autorizzazione breve per ripristino attraversamento in subalveo esistente, relativo ad un tubazione gas MPB in acciaio scalzata, nel Torrente SANGONE in Comune di Trana (TO). Autorizzazione Idraulica già rilasciata con n 2165 del 29.03.1989 Concessione Demaniale TO/SME/120 Richiedente: ITALGAS RETI Autorizzazione Idraulica n 38/17

In data 30.06.2017 la Società ITALGAS RETI, ha presentato istanza per il rilascio di un'autorizzazione idraulica resa necessaria dalle mutate condizioni dell'alveo del Torrente SANGONE che in seguito a fenomeni di piena ha eroso e abbassato il livello di scorrimento, di conseguenza, si provvederà alla messa in sicurezza del tratto di attraversamento mediante l'intervento in oggetto consistente in:

ripristino di un attraversamento in subalveo del Torrente SANGONE con condotta nel Comune di Trana che prevederà:

- Rimozione della condotta esistente: lungo il tratto oggetto dei lavori il trasporto di gas naturale sarà interrotto mediante la manovra delle valvole di intercettazione limitrofe. La parte di condotta attualmente fuori terra sarà dunque bonificata e rimossa;
- Scavo nel tratto di attraversamento: Lo scavo della trincea per la posa a cielo aperto della nuova condotta in acciaio DN 300 rivestita in PE avverrà in considerazione delle caratteristiche di portata del Torrente e della geometria della sezione di attraversamento. Le acque del Torrente SANGONE verranno convogliate mediante sbarramenti temporanei realizzati in alveo con il terreno di risulta al fine di ottenere due trincee di scavo realizzate in tempi alterni. Il tratto di condotta necessaria al superamento dell'alveo misura 35,00 metri circa;
- Posa della nuova condotta: la posa avverrà in sequenza alle due distinte e alterne fasi di scavo. La condotta in acciaio DN 300 sarà contenuta in tubo di protezione DNp 500 in PVC con giunto a bicchiere e messa in opera di una trave armata in c.a. avente sezione 700x600 mm che garantirà protezione meccanica alla condotta. Il tubo di protezione e la trave armata hanno lunghezza pari a 33,00 m, mentre la lunghezza totale dell'intervento è di circa 63 m., la sottofondazione rispetto al punto più depresso del fondo alveo sarà di - 3,00 m;
- Opere di difesa: Il progetto di attraversamento prevede la realizzazione di opere di difesa e ricostruzione spondale e di rivestimento del fondo alveo da realizzare con massi di natura "calcarea, basaltica, granitica o trachitica" con una pezzatura non inferiore a 1,00 mc. La corazzatura di fondo alveo, in prossimità dell'attraversamento, si estenderà per 10,00 metri a valle e 10,00 m a monte e avrà $s = 2,00$ m. La superficie spondale interessata dall'intervento sarà riprofilata in analogia alla situazione precedente ai lavori, nel rispetto della sezione originaria e della morfologia del fondo, trovando continuità con la platea corazzata sopra descritta.

Così come descritto dal progettista nella Relazione Descrittiva di progetto (elaborato RD).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Paolo ZANNIER, costituiti da Relazione Descrittiva, Relazione idraulica (allegato 1) Documentazione fotografica dello stato di fatto, CTR, Stralcio mappa catastale e da n° 1 Tavola grafica, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

A seguito, dell'esame degli atti progettuali e di quanto osservato sullo stato di fatto, la realizzazione delle opere è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n° 40/1998 artt. 10-12 sulle procedure di V. I. Ambientale;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 in ordine alla compatibilità dell'intervento previsto con la fauna acquatica;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Società ITALGAS RETI ad eseguire le opere previste, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua o ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione.

4. in merito alla D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 -**Passaggi per la libera circolazione della fauna ittica**

Nei corsi d'acqua naturali, i progetti di realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di sistemazione idraulica, derivazione o sbarramento delle acque, devono consentire la libera circolazione della fauna ittica da monte verso valle e viceversa, attraverso la realizzazione di strutture per la risalita dei pesci o l'adozione di soluzioni tecniche adeguate all'obiettivo della salvaguardia della fauna ittica e nel rispetto delle caratteristiche e della funzionalità tecnica delle

opere e della sicurezza idraulica del sito.

In merito alle **Deroghe e casi di non applicabilità**

Le presenti istruzioni non si applicano: a) nei casi di opere e interventi urgenti e indifferibili per esigenze di sicurezza idraulica, per interventi di protezione civile ovvero di pronto soccorso a tutela della pubblica incolumità o igiene, in caso di calamità naturali, nonché in caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo;

5. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla mancata conoscenza di quelle variazioni idrogeologiche del bacino idrografico di riferimento che possano investire nel corso del tempo le zone interessate dalle fondazioni dei sostegni in progetto e all'adozione di quelle modifiche progettuali intese a scongiurare eventuali danni diretti all'infrastruttura in progetto e all'incolumità pubblica e privata;
6. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Adriano BELLONE)